

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1240

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, BARGONE, ARLACCHI, BONSAANTI, GRASSO, SCOZZARI,
DI LELLO FINUOLI, FINOCCHIARO FIDELBO, BONFIETTI, CESETTI,
BONGIORNO, PORCARI, SARACENI, SCERMINO**

Abrogazione dell'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di limiti temporali di efficacia del comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Presentata il 16 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per il comune delinquente il carcere è una sorta di male necessario. L'ingresso in carcere comporta la caduta degli introiti, la separazione dalla famiglia, l'impossibilità di avere un qualsiasi ruolo nella vita esterna, la necessità di adattarsi all'interno del carcere alle gerarchie ufficiali ed ufficiose per poter vivere tranquillo o addirittura, in alcuni casi, per poter vivere.

Del tutto diverso è il mondo del carcere per il mafioso. Egli ha un'organizzazione esterna che provvede al sostentamento della sua famiglia e gli mette a disposizione quanto è necessario per migliorare il suo tenore di vita in carcere. Nell'istituto penitenziario egli ha un ruolo preciso che dipende dalla forza della famiglia di ap-

partenza, dal peso che la famiglia ha in quel carcere, dalle sue funzioni all'interno della famiglia.

Il capo continua a dirigere dal carcere, seppure in forma attenuata, l'organizzazione di appartenenza. Manda gli ordini attraverso gli avvocati « uomini d'onore » e i familiari che siano « uomini d'onore ». Se il suo avvocato non è « uomo d'onore » e se non ha familiari che lo siano, il mafioso detenuto affida il messaggio ad un altro mafioso condetenuto che abbia parenti o avvocati « uomini d'onore ».

« L'arresto di un uomo d'onore e la sua detenzione » — riferisce Buscetta in uno dei suoi primi interrogatori davanti al dottor Falcone — « non produce in alcun modo — a meno che non vi siano motivi di "posarlo" »

e di ciò sia egli informato — la cessazione dell'appartenenza alla famiglia e all'organizzazione mafiosa in genere. Ovviamente vengono mantenuti i rapporti con l'esterno attraverso miriadi di canali, ma vi è un fatto da puntualizzare. Quando viene arrestato un capo, la direzione della famiglia viene assunta dal suo vice che, poi, gli renderà conto del proprio operato al momento della dimissione dal carcere. Intendo dire che il capo, quando è in carcere, non può più impartire ordini perentori, ma fa pervenire all'esterno i suoi punti di vista ed i suoi desideri, che vengono valutati dal vice il quale, sulla base della valutazione della situazione, deciderà se attuare o meno gli inviti del capo. Quindi il solo fatto di non aver posto in esecuzione la richiesta di commissione di un determinato crimine non costituisce alcuna mancanza ove il vice dimostri che la situazione contingente ne sconsigliava l'attuazione. Rappresento altresì che all'interno delle carceri, e, in particolare, all'Ucciardone, l'effettivo isolamento dei detenuti è praticamente inesistente e si ha sempre modo di mantenere contatti coi detenuti non isolati e, attraverso essi, col mondo esterno » (interrogatorio del 6 agosto 1984).

Il boss della Sacra Corona Unita Giuseppe Rogoli, interrogato il 14 maggio 1984 dal giudice istruttore di Bari nel carcere di quella città, rispondeva: « Prendo atto della contestazione rivoltami. In particolare del contenuto dell'agenda sequestrata nella mia cella e delle numerose lettere dalle quali risulterà essere persona di rispetto. Qui nelle patrie galere succedono tante cose gravi ed io come più grande, più saggio, è vero che spesso dò consigli. Più volte, e lei lo può constatare dal contenuto delle lettere, io sono intervenuto anche per far risparmiare da un vero e proprio massacro detenuti che venivano indicati come autori di soffiati. Per quanto attiene alla Sacra Corona Unita, non è stata creata per commettere reati, ma solo per regolare e decidere le questioni insorte tra i detenuti. Ad esempio se qualcuno dovesse dire che il dottor Maritati ha fatto una chiamata di correttezza o qualcosa del

genere io, prima di punire il dottor Maritati, lo chiamerei per sentire in realtà che cosa ha dichiarato. Poi se trattasi di cose di poco conto direi di non toccarlo. Fino a questo momento ho cercato sempre di fare da paciere. Lei può informarsi che quando l'anno scorso sono stato allontanato da Bari, vi sono stati due fatti di sangue ... ».

Dalla lunga dichiarazione, si comprende chiaramente il tipo di ordine che può regnare in alcuni istituti penitenziari.

Salvatore Annacondia, che è stato un dirigente della mafia pugliese, non ha certo il calibro di un capo di Cosa Nostra; ma dispone nel carcere di Bari, grazie alla corruzione di un agente di custodia, di un telefono portatile e di una pistola. Altri detenuti hanno anche la cocaina. Il telefono era tenuto solo per chiamate, non per ricevere telefonate: « Perché non puoi tenerlo acceso il telefonino, perché se ce l'hai acceso dura mezza giornata e hai scaricato le pile; poi, metta caso che si trova in sezione una persona non corrotta e squilla il telefonino ... », così spiega alla Commissione Antimafia.

Gaspere Mutolo appartiene a Cosa Nostra, è un trafficante di droga della famiglia di Partanna-Mondello, continua ad occuparsi di questi traffici mentre è detenuto. Si fa prima affidare ad un lavoro all'esterno presso un negozio di mobili e poi, riferisce alla Commissione Antimafia:

Mutolo: « Io uscivo alle sette, dal carcere, e prendevo la macchina ».

Presidente: « Che macchina ? ».

Mutolo: « Io avevo o un Dino Ferrari oppure un GTV Alfa Romeo. Mi mettevo in macchina e cercavo di arrivare al più presto possibile all'aeroporto (di Roma, ndr) dove c'erano già i biglietti pronti ... ».

Presidente: « Quindi lei prendeva l'aereo e andava a Palermo ».

Mutolo: « Sissignore ».

Presidente: « Faceva i suoi affari a Palermo ? ».

Mutolo: « Di pomeriggio salivo con l'aereo alle tre e mezza, non ricordo gli orari più precisi ... prendevo l'aereo intorno alle quattro, alle cinque, cinque e un quarto ero a Roma e poi in un'ora, un'ora e mezza ... ».

Presidente: « Arrivava su. Non le facevano mai qualche controllo nella ditta? ».

Mutolo: « Vede, nella ditta mi facevano qualche controllo. Però — sa com'è? — erano tranquilli che io lavoravo. Quindi per i controlli io ho visto soltanto una volta i carabinieri che sono venuti però io già lo sapevo perché ... io avevo fatto la richiesta attraverso l'assistenza sociale che avevo motivo di girare in quei paesini dove ci sono diversi mobilifici, può darsi che venissero magari i carabinieri proprio quando io non c'ero perché ero uscito per contattare qualche fabbrica di mobili. I carabinieri gentilmente — che sono venuti soltanto una volta — mi hanno trovato là nell'ufficio alla scrivania ».

Presidente: « Lei prima ha detto un'altra cosa e cioè: poiché lo sapevo ... ».

Mutolo: « Che dovevano venire ».

Presidente: « Come sapeva che dovevano venire? ».

Mutolo: « Siccome ogni mese, oppure ogni quindici giorni l'assistenza sociale fa delle relazioni, preoccupandosi che passavano di là e non mi vedevano mi telefonava la sera o un giorno prima ».

Presidente: « Le dicevano: guarda che domani verranno a fare il controllo ».

Mutolo: « Sissignore ».

Buscetta avverte la Commissione: « Non pensate che le carceri siano invalicabili; le carceri sono valicabili. In carcere si viene con un documento falso ed entra qualsiasi persona ... io ho ricevuto i capi-mandamento dentro il carcere. Io ho ricevuto Michele Greco dentro il carcere ... ».

E Mutolo spiega in un interrogatorio del 6 agosto 1992: « Poiché i colloqui avvengono sempre contemporaneamente in salette destinate ad accogliere dai sei agli otto detenuti, è facilissimo per il detenuto che deve trasmettere una notizia o mandare un messaggio far ciò con il familiare uomo d'onore di un altro detenuto. A questo proposito ricordo che proprio nel periodo precedente l'omicidio del dottor Falcone, nel carcere di Spoleto ove io mi trovavo, vi furono molti colloqui di detenuti uomini d'onore ... Naturalmente a tutte le possibilità di comunicazione di cui ho parlato non è per nulla di ostacolo la

presenza degli agenti di custodia. Costoro infatti non ascoltano le conversazioni e, in ogni caso, vi è sempre la possibilità di parlare in modo da evitare che l'agente capisca il contenuto della conversazione ».

« Nel lungo periodo che ho trascorso nelle carceri » — dirà Giuseppe Marchese l'8 settembre 1992 — « ho potuto personalmente constatare come le decisioni della commissione, concernenti numerosi omicidi ... siano state precedute da consultazioni in carcere tra i capi-mandamento ».

Antonino Calderone dice alla Commissione: « Quando mi recavo in carcere per i colloqui con mio fratello (capo della famiglia di Catania, nda) ho ricevuto ordini per far uccidere alcune persone. Gaetano Badalamenti mi diceva, per esempio: "Di' a Totò Riina di mettere la cravatta a quest'uomo". Ed io riferivo. Anche se io avevo il colloquio con mio fratello e non con Gaetano Badalamenti, loro facevano in modo che durante il colloquio, Gaetano Badalamenti si mettesse vicino a mio fratello per potermi indirizzare alcune parole. Vi sono anche avvocati uomini d'onore che portano i messaggi. Si deve quindi impedire lo svolgimento dei colloqui ».

Esistevano quindi illimitate possibilità di comunicazione tra mafiosi detenuti e mafiosi liberi; grazie a queste possibilità di comunicazione si potevano organizzare delitti tanto dentro che fuori del carcere; era possibile garantire l'organizzazione verticistica delle diverse organizzazioni mafiose indipendentemente dallo stato di detenzione di alcuni dei capi.

Il carcere ordinario, in conclusione, non produceva per la mafia né isolamento, né impedimento all'esercizio di attività criminali.

A tale situazione, che durava da sempre, si riuscì a porre rimedio soltanto dopo la strage di Capaci, che sollevò in tutto il paese un'indignazione grandissima ed una domanda di provvedimenti finalmente rigorosi nei confronti della mafia.

Il Governo dell'epoca presentò perciò un importante decreto-legge antimafia, che fu convertito in legge nell'agosto successivo. Il decreto introduceva nell'ordinamento una disposizione che intende far

fronte proprio a questa inidoneità del carcere nei confronti dei criminali più pericolosi; si tratta della disposizione che costituisce il comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario del quale fa parte: « Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis (reati di mafia ed altri gravi delitti, nda), l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza ».

La norma collega il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico alle qualità soggettive di alcuni detenuti che, per il potere criminale che sono in grado di esercitare, appaiono capaci di organizzare gravi delitti nonostante la restrizione in carcere. In sostanza ha lo scopo di recidere i canali di trasmissione delle notizie e degli ordini di omicidio tra mafiosi detenuti e mafiosi liberi.

Il provvedimento è disposto dal Ministro di grazia e giustizia, persona per persona, stabilendo ad esempio il controllo della corrispondenza e delle telefonate, la

riduzione di ore « di aria », la necessità di vetri divisorii nei colloqui con i parenti e con gli avvocati, l'assenza di altre persone detenute durante il colloquio.

Gli effetti dell'articolo 41-bis sono stati positivi. Si è intaccato il prestigio dei capi. Molti detenuti, abituati agli agi precedenti, hanno deciso di collaborare per sottrarsi al regime di restrizione. Si è ridotta, seppure non eliminata del tutto, la possibilità di collegamento tra detenuti e tra i detenuti e le organizzazioni di appartenenza.

L'articolo 29 dello stesso decreto-legge che introduceva il comma 2 dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario stabiliva che la disposizione avrebbe avuto vigore per tre anni e che quindi sarebbe scaduta nell'agosto 1995.

La temporaneità si spiegava con il carattere sperimentale della innovazione e con la conseguente incertezza per i risultati. Oggi che la fase della sperimentazione è superata e che sono innegabili i vantaggi della misura per la sicurezza dei cittadini, si può decidere di renderla permanente, anche per bloccare sul nascere i tentativi di Cosa Nostra e delle altre organizzazioni mafiose di condizionare le decisioni politiche.

Quando verranno meno le condizioni che oggi impongono queste misure, sarà cura del Parlamento cancellare la norma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

